



CITTA' DI  
COLLEGNO



*Settore Urbanistica e Ambiente*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA'**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.     del

## INDICE

### **Titolo I. PRINCIPI**

Art.1 – Oggetto del Regolamento e finalità

Art.2 – Competenze del Sindaco

### **Titolo II. DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art.3 – Definizioni

Art.4 – Ufficio preposto alla tutela degli animali

Art.5 – Obblighi per la detenzione degli animali

Art.6 – Divieti e prescrizioni

Art.7 – Smarrimento – rinvenimento e affidamento di animali.

Art.8 – Abbandono di animali

Art.9 – Avvelenamento di animali con esche e bocconi

Art.10 – Trasporto di cani o altri animali di affezione su autoveicoli

Art.11 – Attraversamento di animali, barriere anti attraversamento, rallentatori del traffico, cartellonistica.  
Obbligo di soccorso

Art.12 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

Art.13 – Regolamentazione in caso di esposizioni, fiere, spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali.

Art.14 – Pet therapy

Art.15 – Macellazione e inumazione

Art.16 – Recupero del surplus alimentare per l'alimentazione degli animali

Art.17 – Associazioni animaliste e zoofile

### **Titolo III. CANI**

Art.18 – Modalità di custodia

Art.19 – Raccolta deiezioni

Art.20 – Aree sgambamento destinate ai cani

Art.21 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Art.22 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

Art.23 – Ritrovamento, gestione di cani vaganti nel territorio comunale, adozioni da canili e sterilizzazioni

### **Titolo IV. GATTI**

Art.24 – Definizioni

Art.25 – Gatti liberi e colonie feline

Art.26 – Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi, sterilizzazione

Art.27 – Cura e alimentazione delle colonie feline

Art.28 – Cantieri

Art.29 – Accoglimento gatti nella struttura rifugio comunale

## Titolo V. EQUINI

Art.30 – Principi distintivi

## Titolo VI. AVIFAUNA – ANFIBI – RETTILI E ANIMALI ACQUATICI

Art.31 – Fauna selvatica

Art.32 – Detenzione di volatili

Art.33 – Detenzione di animali acquatici

Art.34 – Tutela degli animali esotici

Art.35 – Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali

Art.36 – Detenzione di animali da reddito

## Titolo VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art.37 – Sanzioni

Art.38– Vigilanza

Art.39 – Atti di accertamento

Art.40 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art.41 – Norme transitorie

## ALLEGATI:

Allegato A – Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici

Allegato B – Modalità di autorizzazione per l'attendamento di circhi e mostre viaggianti

## **Titolo I. I PRINCIPI**

### **Art.1 – Oggetto del Regolamento e finalità.**

Il Comune di Collegno:

1. favorisce la corretta convivenza fra uomo e animali e tutela la salute pubblica e l'ambiente, promuovendo iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali presenti nel territorio.
2. individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
3. promuove, in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività educative e culturali volte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali ed il principio della convivenza con essi. A tal fine sostiene e valorizza la cultura e la tradizione animalista della città impegnata nella difesa degli animali.
4. promuove e disciplina la tutela degli animali e condanna atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e gli abbandoni in base alla normativa nazionale e regionale vigente per la tutela e controllo degli animali d'affezione e la prevenzione al randagismo.
5. promuove, diffonde e applica le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle leggi statali e regionali.
6. condanna e persegue ogni forma di maltrattamento verso gli animali.
7. al fine di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso la propria struttura ricettiva e/o presso quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a favorire l'adozione degli animali abbandonati e contrastare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
8. in collaborazione con le associazioni animaliste di volontariato e altri soggetti pubblici e/o privati, promuove politiche e iniziative volte a favorire il rapporto affettivo uomo-animale intervenendo in supporto per il mantenimento e la cura degli animali detenuti da fasce di cittadini in disagio economico.
9. ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la convivenza fra la specie umana e animale.
10. in quanto soggetto deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

### **Art.2 – Competenze del Sindaco**

1. Ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 31.03.1979 è attribuita al Sindaco la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco dispone anche la formazione periodica del personale che opera per la tutela degli animali, in collaborazione con il Servizio di Sanità locale e le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus con finalità statutarie di protezione degli animali.

## **Titolo II. DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art.3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie e razze di animali d'affezione e non ed a tutte le specie vertebrati ed invertebrati, detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o che sono detenuti, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

### **Art.4 – Ufficio preposto alla Tutela degli Animali**

1. Il Comune di Collegno individua l'Ufficio preposto tra le cui competenze è delegato il servizio di tutela degli animali d'affezione.
2. L'Ufficio competente, di concerto con la Polizia Municipale, le associazioni di volontariato animalista e altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, controlla il rispetto dei diritti degli animali, monitora l'attuazione del presente Regolamento, il rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale e promuove le attività legate alle politiche sulla difesa dei diritti degli animali.
3. L'Ufficio può avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esperto esterno all'ente e delle associazioni animaliste.
4. All'Ufficio competono le relazioni con il pubblico, la divulgazione delle iniziative e dei servizi offerti, direttamente o tramite convenzione, nella tutela e assistenza agli animali.
5. All'Ufficio, in accordo con i Servizi Veterinari, compete l'organizzazione di corsi formativi per i proprietari o detentori di cani, potendo avvalersi dell'esperienza e collaborazione degli ordini professionali dei medici veterinari, della Facoltà Universitaria di Medicina Veterinaria, di associazioni di veterinari e di protezione animale.

### **Art.5 – Obblighi per la detenzione degli animali**

1. Chiunque detenga un animale di affezione o accetti, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere ad idonea sistemazione fornendogli cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologi, sottoponendolo in caso di necessità a specifiche cure e controlli veterinari.

In particolare si impegna a:

- garantire l'approvvigionamento di cibo in quantità e qualità adeguate e la presenza costante di acqua accessibile all'animale;
  - consentire all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - per i cani, effettuare l'iscrizione all'anagrafe canina regionale;
  - controllare la proliferazione, anche attraverso la sterilizzazione, e prendersi cura dell'eventuale cucciolata;
2. Richiamato quanto previsto all'articolo 1 comma 9 del presente Regolamento, in tutti gli edifici di civile abitazione deve essere consentita la detenzione di animali. I Regolamenti Condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione degli animali, in caso di regolamenti già in essere che prevedano tale divieto, lo stesso è da ritenersi abrogato.
  3. La detenzione degli animali deve comunque garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate e l'osservanza della quiete del vicinato preservando i limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art.844 del Codice Civile.
  4. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale d'affezione nel caso in cui questo risulti gravemente ammalato e/o sofferente, può essere eseguita solo da un medico veterinario, previa anestesia profonda, con prognosi certificata dal medico veterinario stesso.

5. Le recinzioni di proprietà private, confinanti con la pubblica via o altre proprietà private, in cui sono detenuti animali, devono essere realizzate e conservate in modo idoneo al fine di evitare che l'animale possa uscire dalla proprietà o oltrepassare la recinzione con la testa e possa mordere e/o arrecare danni a persone e animali.

#### **Art.6 – Divieti e prescrizioni**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, in condizioni che non tengono conto dell'illuminazione, del grado di umidità, della temperatura, del rumore e dei rigori climatici. Per gli animali esotici gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite nell'*Allegato A* del presente Regolamento.
3. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, tenerli in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere. E' altresì vietato isolarli in rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole.
4. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario. I cuccioli di cane non possono essere ceduti o venduti se non identificati e registrati all'anagrafe canina.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto, ricovero per cure e per uccelli e piccoli roditori. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero di animali al fine di garantire la protezione dalle intemperie, dalle lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e la possibilità di stare in posizione eretta, nonché sdraiata. Deve essere garantito l'apporto idrico e nutritivo in relazione alla specie trasportata.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di strumenti dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
9. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi non cruenti e che non creino alterazioni comportamentali ed effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
11. E' vietato condurre o far correre animali al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento ad esclusione dei cani da assistenza e nel caso il mezzo sia la bicicletta, nelle aree verdi, e a condizione di non sottoporre l'animale ad eccessivo sforzo. In tal caso è vietato l'uso del collare a strozzo.
12. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie nonché distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e dello svezzamento, ovvero porre in atto forme di maltrattamento.
13. E' vietato sul territorio del Comune di Collegno l'allevamento di animali al solo fine di ottenere pellicce e piumaggio pregiato.
14. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per l'animale.

15. Come previsto dalla L.R. 27/2009 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, sono vietati su tutto il territorio regionale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare:
  - la recisione delle corde vocali;
  - il taglio delle orecchie;
  - il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute presso la Federazione cinologica internazionale con caudotomi e prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.
16. E' vietata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, ogni forma di mutilazione per fini estetici nonché la devocalizzazione. Ogni violazione è perseguibile ai sensi del codice penale.
17. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti con gabbie trappola se non per fini protezionistici nei limiti e modi previsti dalla normativa vigente. Inoltre è vietato l'utilizzo di colle per catturare uccelli, mammiferi o rettili.
18. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento, fatto salvo valutare, nei casi di beni sottoposti a vincolo storico – culturale, i dissuasori opportuni a prescindere dal materiale.
19. Come previsto dall'art. 672/2 del Codice Penale è vietato "aizzare e spaventare" animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
20. Poiché l'uso di articoli pirotecnici e simili si può configurare come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, e implica responsabilità per i trasgressori, è vietato su tutto il territorio del Comune di Collegno far esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, senza apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
21. E' vietato, su tutto il territorio comunale, utilizzare animali per l'accattonaggio. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali che eventualmente saranno trovati in tali condizioni saranno sottoposti a confisca e portati presso il rifugio comunale, dove, dopo i necessari controlli sanitari, potranno essere dati in adozione o stallo temporaneo fino al termine del procedimento. Nel caso di cani non microchippati, l'intestazione dell'animale sarà del Sindaco, applicando quanto previsto dagli artt. 823 e 826 del Codice Civile.

#### **Art.7 – Smarrimento – rinvenimento e affidamento di animali.**

1. In caso di rinvenimento di animali sul territorio:
  - a) cane vagante – si procede come al successivo art.27 del presente Regolamento;
  - b) gatto ferito – si allerta il servizio di pronto intervento convenzionato con il Comune che potrà intervenire direttamente con il recupero dell'animale o provvedere al trasporto urgente in clinica veterinaria.
  - c) Animale selvatico in difficoltà: accertarsi che non si tratti di un cucciolo al primo volo o sorvegliato a distanza dalla madre, situazione normale in natura e nella quale l'intervento dell'uomo risulta dannoso;
  - d) Animale selvatico ferito o in pericolo di vita – la competenza è del Servizio di Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino – convenzionata con il Centro Animali Non Convenzionali (C.A.N.C.) dell'Ospedale Veterinario Universitario di Grugliasco. Se l'animale non è pericoloso, una volta catturato va posto in un contenitore adeguato e areato, e trasportato presso la struttura C.A.N.C.. In caso di animale potenzialmente pericoloso è necessario allertare il Servizio di Tutela della Fauna Selvatica della Città Metropolitana di Torino oppure il C.A.N.C. di Grugliasco.

- e) Animali di grossa taglia o da reddito trovati feriti o vaganti nel territorio – si allerta il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale ed il Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria.
  - f) Animali morti abbandonati – il recupero delle carcasse è a carico del Comune che dopo avere ottenuto il necessario certificato veterinario dell’A.S.L. attiverà il servizio di raccolta apposito che procederà verso all’Impianto autorizzato/riconosciuto ex Reg. CE 1069/2009. Nel caso di animali di grossa taglia situati in luoghi che possono costituire rischio per la salute pubblica è opportuno contattare il Veterinario A.S.L. e il Presidio Multizonale di profilassi e Polizia Veterinaria o i Vigili del Fuoco. Dopo la messa in sicurezza della zona, la rimozione della carcassa può avvenire anche il primo giorno lavorativo utile.
2. Sarà cura del Comune rendere noti attraverso il sito web istituzionale numeri di telefono e referenti da contattare nei diversi casi.
  3. Gli animali ritrovati non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna definitiva o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali. Tali accertamenti avverranno tramite apposita autocertificazione rilasciata dall’interessato che sarà richiesta nelle fasi pre affido.

#### **Art.8 – Abbandono di animali**

1. Come previsto dalla L. 281/1991 e della art. 727 del Codice Penale è severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico sia selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E’ vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o non idonea.
3. E’ vietato lasciare liberi o non custodire, con le debite cautele, cani e/o animali pericolosi di proprietà, o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

#### **Art.9 – Avvelenamento di animali con esche o bocconi**

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche, bocconi e simili avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo. E’ vietata, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce in tutti i luoghi ai quali gli animali possano accedere.
2. Il proprietario o il detentore di un animale presumibilmente deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l’episodio ad un medico veterinario il quale, se sulla base di una sintomatologia conclamata emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, ne dà immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale. Altresì invia all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell’animale anche la carcassa, al fine dell’identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l’avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica.
3. Il Sindaco, a seguito di ricevimento delle segnalazioni di cui sopra informa la Polizia Municipale affinché venga aperta un’indagine, da effettuarsi in collaborazione con l’Ufficio competente per la Tutela degli Animali del Comune e con le altre Autorità competenti, e si intensifichino le attività di prevenzione. In ogni caso, entro 48 ore dalla segnalazione di cui al comma 2, il Sindaco, per il tramite dell’Ufficio per la Tutela degli Animali del Comune dispone le modalità di bonifica del luogo interessato dall’avvelenamento e a fa segnalare, con apposita cartellonistica, il sito potenzialmente inquinato.
4. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sottopongono, entro quarantotto ore, a necropsia l’animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio, sui campioni pervenuti o prelevati entro trenta giorni dall’arrivo del campione. Gli esiti sono comunicati al veterinario che ha segnalato l’evento,



al Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al Sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'Autorità Giudiziaria.

5. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti.
6. Le violazioni di cui al comma 1, se non rilevano sotto l'aspetto penale e se non sono già sanzionate da leggi e regolamenti, sono punite con le sanzioni previste dal presente regolamento. Le sostanze sono oggetto di confisca e distruzione e le eventuali spese di bonifica sono messe a carico dell'accertato responsabile della contaminazione.

#### **Art.10 – Trasporto di cani o altri animali di affezione su veicoli**

1. Fermo restando quanto previsto del Codice della Strada, chi trasporta animali deve adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dell'animale, degli occupanti e di terzi.
2. Per evitare danni a terzi e all'animale, il detentore deve assicurarsi che l'animale trasportato non abbia la possibilità di sporgersi dal veicolo in modo tale da costituire pericolo per sé e per gli altri.
3. Il conducente deve garantire all'animale:
  - l'aerazione del veicolo,
  - in caso di viaggi prolungati: la somministrazione di acqua, cibo, soste,
  - la protezione dall'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore e di freddo per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale
4. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale
5. Il trasporto su mezzi pubblici è sempre consentito all'interno del territorio comunale, fatte salve le condizioni previste delle aziende che sono incaricate del servizio.

#### **Art.11 – Attraversamento di animali, barriere anti attraversamento, rallentatori di traffico, cartellonistica. Obbligo di soccorso.**

1. A tutela dell'incolumità pubblica e degli animali, nei punti delle sedi stradali dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispose rallentatori di traffico e/o barriere antiattraversamento fisse o mobili per impedire l'accesso degli stessi alla carreggiata. In dette zone verrà inserita apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di una precisa specie animale.
2. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, in caso di incidente con danni a uno o più animali attribuibili al comportamento del conducente del veicolo, questo, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Stesso obbligo è previsto per chi rinviene un animale ferito.

#### **Art.12 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali**

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre gli animali al pubblico in vetrina o all'esterno del punto vendita. All'interno dell'esercizio, che deve essere in possesso della prevista autorizzazione igienico sanitaria, devono essere predisposti appositi spazi espositivi al riparo dal sole, con acqua e cibo a disposizione, deve essere garantita l'aerazione e condizioni igieniche secondo le norme vigenti.

2. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento, come indicate nell'*allegato A*, e fissate dal presente Regolamento.
3. Nelle ore notturne deve essere assicurato il necessario oscuramento da fonti luminose esterne e nella chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e idonea illuminazione nelle ore diurne.
4. Tutti coloro che detengono animali a scopo commerciale devono tenere apposito registro di carico e scarico degli animali, come previsto dalle normative vigenti, aggiornato costantemente con l'indicazione dei dati riguardanti l'acquirente e la sorte degli animali invenduti.
5. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
6. E' vietata la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi alle norme vigenti, quelli conformi devono essere attestati da un medico veterinario.
7. E' vietata la vendita di cuccioli di cane di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla normativa vigente.
8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a soggetti minorenni.
9. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, presso privati o in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
10. Fatte salve le disposizioni sul commercio, è fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
11. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. E' fatta eccezione per le Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali e, nel caso si tratti di cani questi devono essere comunque previamente identificati ed iscritti all'anagrafe canina.

**Art.13 – Regolamentazione in caso di esposizioni, fiere, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.**

1. E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuato con o senza scopo di lucro, che contempli in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, che leda la dignità e l'integrità fisica degli stessi e che non rispettino le norme sanitarie vigenti. E' consentito l'utilizzo di animali nei seguenti casi:
  - a) ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nell'*Allegato B* del presente Regolamento e purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati;
  - b) alle manifestazioni e alle esposizioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni iscritte all'Albo regionale del volontariato e/o per l'adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
  - c) alle mostre zoofile nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'*Allegato B* del presente Regolamento e purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati;

2. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo per il pubblico in esercizi commerciali e mostre.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **Art.14 – Pet therapy**

1. Il Comune di Collegno promuove le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, favorendo il contatto per alleviare patologie e situazioni di difficoltà compresa la solitudine.
2. A condurre le attività di pet therapy dovranno essere persone preparate professionalmente e in modo tale che la cura e la salute degli umani non venga perseguita a danno della salute e benessere degli animali.
3. Nelle case di riposo per anziani potranno, su richiesta degli ospiti autosufficienti fisicamente e mentalmente, essere accolti animali d'affezione di proprietà, preferibilmente nella stanza dell'ospite. A tale scopo le direzioni sanitarie valuteranno le condizioni di detenzione degli animali prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture idonee ad ospitare gli stessi. La cura dell'animale compete all'ospite della struttura che dovrà porre attenzione affinché lo stesso non sporchi o rechi disturbo o danno alcuno. Qualora il proprietario/ospite della struttura non sia più nelle condizioni di accudire l'animale, ad esso dovrà provvedere in primis un familiare, quindi, se non presente, potrà essere accolto dalla struttura pubblica previa cessione e, in caso, dato in affidamento o adozione.

#### **Art.15 – Macellazione ed inumazione**

1. La macellazione di volatili e conigli per uso privato familiare è consentita, di suini a domicilio è consentita previa comunicazione preventiva all'ASL - Servizio Veterinario.
2. La macellazione a domicilio dei bovini e degli ovi-caprini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, per gli animali da compagnia deceduti è consentito al proprietario il sotterramento in terreni privati non condominiali e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
4. Il Comune può eventualmente autorizzare, ai sensi della normativa regionale, la realizzazione di cimiteri per cani e gatti in appositi terreni cintati.

#### **Art.16 – Recupero del surplus alimentare per l'alimentazione degli animali**

1. Nel rispetto della normativa in materia vigente, le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere, da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, residui ed eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

#### **Art.17 – Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
  - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso anche finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

### **Titolo III CANI**

#### **Art.18 – Modalità di custodia**

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, se custodito in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2. I cani possono essere condotti da minorenni di età maggiore di 14 anni, salvo i cani di cui al comma 11 nel rispetto della normativa specifica di riferimento;
3. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari rapporti sociali tipici della loro specie.
4. Ogni canile e/o rifugio pubblico e privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane ospitato.
5. E' consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche salvo il rispetto delle comuni norme igienico sanitarie.
6. E' vietato detenere cani legati o alla catena se non in casi di effettiva e temporanea necessità. Se indispensabile l'utilizzo della catena dovrà essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere i contenitori dell'acqua, del cibo e un riparo. La catena, di idonea lunghezza, dovrà essere mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza
7. Per i cani custoditi nei recinti, la superficie di base degli stessi non dovrà essere inferiore a 15 mq; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di 8 mq.
8. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione all'anagrafe canina del cane entro i 60 gg dalla nascita, e prima di qualsiasi cessione, in conformità alla normativa vigente, mediante l'applicazione di microchip e rilascio di certificazione di iscrizione. Prima di prendere un cane, a qualunque titolo, occorre accertarsi che l'animale sia stato già identificato e iscritto all'Anagrafe Canina a nome ed a cura del proprietario della fattrice. Spetta sempre al proprietario della fattrice provvedere poi a segnalare all'Anagrafe Canina la cessione del cucciolo al nuovo proprietario. Il passaggio di proprietà del cane deve essere sempre dichiarato entro 15 giorni all'Azienda Sanitaria Locale per l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe canina.
9. Il proprietario di un cane deve comunicare all'Anagrafe Canina, entro 15 giorni, anche la morte del proprio animale, oppure la variazione di indirizzo di residenza o di indirizzo di detenzione; è opportuno segnalare anche la variazione dei propri recapiti telefonici.
10. Al fine di prevenire eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario o detentore è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, per questo deve adottare le seguenti misure:
  - a) utilizzare sempre il guinzaglio, di lunghezza non superiore a metri 1.50;
  - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
11. I proprietari dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività dai servizi veterinari, iscritti in apposito registro, devono condurre sempre il cane, quando si trova in aree urbane o luoghi aperti al pubblico, con guinzaglio e museruola.

12. Il possessore o detentore del cane ha sempre l'obbligo di esibire agli organi di vigilanza la documentazione comprovante l'iscrizione all'anagrafe canina sia regionale che estera. A tal fine l'organo di vigilanza inviterà il possessore o il detentore a far pervenire, entro il termine ritenuto più congruo, la documentazione richiesta al Comando d'appartenenza. In caso di inadempienza è previsto il sanzionamento.

#### **Art.19 – Raccolta deiezioni**

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali sono obbligati all'immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo da preservare lo stato di igiene e il decoro del luogo pubblico, conferendoli negli appositi cestini per i rifiuti posti su strada.
2. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l'obbligo di essere muniti di attrezzature richiudibili e idonee all'asportazione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
3. Tale obbligo sussiste in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale. Fanno eccezione i non vedenti accompagnati da cani guida e nonché i casi di eccezione previsti dalla Legge impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

#### **Art.20 – Aree sgambamento destinate ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, mediante appositi cartelli ed eventuali delimitazioni fisiche, spazi destinati allo sgambamento dei cani. L'Amministrazione provvede a realizzarli in modo uniforme e distribuito sul territorio.
2. Nell'area di sgambamento sarà presente apposita cartellonistica per richiamare ai corretti comportamenti, una fontana ed eventuali attrezzature per il gioco degli animali
3. In tali aree i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
4. I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambamento, devono comunque portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
5. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide e conferirle negli appositi cestini porta rifiuti.
6. I proprietari/conduttori devono entrare nell'area di sgambatura uno alla volta per un periodo massimo di 10 minuti, è possibile derogare qualora vi sia accordo fra i fruitori e previa conoscenza dei comportamenti dei rispettivi cani nonché valutando le dimensioni ed il sesso degli stessi.
7. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambatura comunale;
8. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa da parte di tutti i cittadini, salvo progetti autorizzati direttamente dall'Amministrazione.
9. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area al fine di evitare fenomeni di competizione.
10. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, ove presenti.
11. Salvo specifiche disposizioni dell'Amministrazione Comunale, le aree di sgambamento non hanno limitazioni orarie, purché la frequentazione avvenga nel rispetto della quiete pubblica.
12. L'Amministrazione rende possibile ad enti, associazioni, gruppi e singoli cittadini, previa richiesta su apposita modulistica predisposta a cura dell'Ufficio Competente alla tutela degli animali, di adottare

economicamente le aree di sgambamento cani già realizzate sul territorio comunale o contribuire alla realizzazione di nuove.

#### **Art.21 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche e cimitero**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, in grado di gestirlo, nel rispetto di quanto indicato all'art.18 del presente Regolamento, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
2. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, è consentito l'accesso in tutti i cimiteri ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle misure di cui all'art.18 del presente regolamento.

#### **Art.22 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune, salvo nei luoghi dove la norma di legge disponga diversamente.
2. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano, ove possibile, appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Il responsabile dell'esercizio dovrà affiggere apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito comunque, al responsabile dell'esercizio commerciale, vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Ai cani è consentito l'accesso, nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati, salvo diverse prescrizioni dei responsabili della struttura.

#### **Art.23 – Ritrovamento, gestione di cani vaganti nel territorio comunale, adozioni da canili e sterilizzazioni.**

1. I cani vaganti nel territorio comunale vengono catturati a cura dell'Amministrazione Comunale attraverso uno specifico servizio dato dalla stessa in convenzione a personale qualificato, esperto e adeguatamente attrezzato, che deve provvedere al recupero e/o alla cattura e che li condurrà presso il canile municipale sanitario per l'identificazione e le eventuali cure. Il cane identificato viene restituito al proprietario dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante deve avvisare la Polizia Municipale nel luogo di ritrovamento. La Polizia Municipale provvederà ad attivare il Servizio di accalappiamento del Canile per il suo rapido recupero.
3. I cani rinvenuti, che risultino iscritti all'anagrafe canina regionale, devono essere recuperati dal proprietario entro 10 giorni dal ricevimento della formale comunicazione dell'avvenuto ritrovamento. I costi di recupero del cane e della permanenza dello stesso in canile sono a carico del proprietario. La permanenza in canile oltre i dieci giorni termine sarà comunicata agli organi competenti potendosi configurare il reato di abbandono di animali. In tal senso, il proprietario che, per gravi e giustificati motivi, sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al Sindaco per ottenere l'autorizzazione a cedere il cane al canile con il fine di permetterne l'adozione a terzi. Il Sindaco, valutate le motivazioni addotte, si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento, decorsi i quali la domanda si intende accolta.
4. I cani non tatuati o microchippati, data l'impossibilità di risalire al proprietario, dopo il periodo di osservazione sanitaria, se non reclamati entro il termine di sessanta giorni, possono essere ceduti a

privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

5. L'Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina e felina procede alla sterilizzazione degli animali adulti rinvenuti sul territorio e incentiva tale prassi nei confronti dei privati proprietari o detentori.
6. L'Ufficio Ambiente, competente per la tutela degli animali d'affezione, consente gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti attraverso la struttura del canile municipale o associazioni di volontariato animalista al fine di garantire la corretta tenuta dell'animale.
7. Il proprietario di un cane che per gravi motivi di salute e/o economici, documentati, sia impossibilitato a tenere con sé l'animale o prendersene cura può richiedere l'accoglimento, anche temporaneo, nel canile municipale previa istanza. L'Amministrazione comunale verificata la richiesta potrà accogliere il cane limitatamente all'eventualità di posti disponibili in canile.
8. In caso di decesso del cane il proprietario è tenuto a darne comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale per l'aggiornamento dell'anagrafe canina.

## **Titolo IV. GATTI**

### **Art.24 – Definizioni**

1. Per gatto libero si intende un animale che vive in libertà, solitamente in colonia.
2. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti, più di due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa del sostentamento e della cura della colonia felina viene denominata *gattara/o*.

### **Art.25 – Gatti liberi e colonie feline**

1. Il gatto libero e la colonia felina sono posti sotto la tutela del Comune, nel caso di maltrattamenti e/o uccisione l'Amministrazione procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
2. I gatti liberi non possono essere catturati, spostati o allontanati dall'habitat dove risiedono, ad eccezione di motivi di carattere igienico sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e quella dei gatti stessi, come previsto dalla Legge Regionale n.34 del 26.07.1993. Qualora venisse riscontrata una situazione lesiva del benessere della colonia, l'Ufficio Ambiente ha la facoltà di predisporre quanto necessario per il suo spostamento.
3. E' vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione degli animali all'interno del loro habitat che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

### **Art.26 – Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi e sterilizzazione**

1. Le colonie feline e i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti dal Comune in collaborazione con l'ASL competente e le associazioni di volontariato animalista.
2. La mappatura delle colonie feline esistenti in aree pubbliche e private consente di censire e tutelare gli animali ivi stanziati, pertanto, deve essere costantemente aggiornata.
3. Il Comune nel rispetto della normativa vigente concorre al contenimento della popolazione felina libera. La sterilizzazione degli animali viene effettuata presso strutture convenzionate e/o veterinari del territorio a seguito di cattura del felino da parte dell'associazione di volontariato convenzionata con il Comune, e successivamente, reinserito in colonia.

4. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti di proprietà lasciati liberi di uscire e vagare all'esterno dell'abitazione, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

#### **Art.27 – Cura e alimentazione delle colonie feline**

1. In relazione a quanto previsto all'art.12 lettera a) della L.R. n. 34/1993, il Comune di Collegno ha la facoltà di affidare la cura delle colonie feline ad un'associazione di protezione animali che avrà il compito di coordinare l'attività delle gattare/i. Riconosce e sostiene, inoltre, l'attività benemerita dei cittadini che volontariamente si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi sempre riconducendo tali singole iniziative al coordinamento dell'associazione.
2. Il Comune promuove, in collaborazione con le associazioni di volontariato animalista e con il Servizio Veterinario dell'ASL competente, corsi e attività di informazione per contribuire ad una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza;
3. Chi intende prendersi cura di una colonia felina deve fare richiesta all'Ufficio Ambiente che, coordinandosi con l'associazione animalista che ha in carico la cura delle colonie feline del territorio, procederà all'accoglimento dell'istanza e all'assegnazione di una colonia. L'Ufficio, successivamente, darà comunicazione all'ASL competente rilasciando apposito tesserino di riconoscimento.
4. Il tesserino verrà ritirato, o il suo utilizzo sospeso, qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Ambiente.
5. Al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, alla gattara o gattaro deve essere consentito l'accesso a qualsiasi area pubblica del territorio comunale nella quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione. L'accesso alle aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Ambiente che provvederà a concorrere alla regolamentazione delle attività delle gattare (orari, siti di alimentazione, ecc).
6. L'Amministrazione Comunale può concorrere all'alimentazione dei gatti liberi in colonia attraverso il recupero degli avanzi alimentari eventualmente prodotti nelle mense scolastiche e comunali, come previsto nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n.249 del 24.9.2003 e n.151 del 19.5.2005.
7. Le gattare e/o gattari sono obbligati al rispetto delle norme di igiene del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e rifiuti e provvedendo alla pulizia dell'area necessaria.

#### **Art.28 – Cantieri**

1. I soggetti pubblici o privati che intendano eseguire opere edili su interventi che ricadono in aree interessate dalla presenza di gatti liberi o in colonia devono prevedere, a proprie spese e prima dell'inizio dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Ambiente collaborerà all'individuazione di tale area.
2. La cattura dei componenti la colonia dovrà essere coordinata dall'Ufficio Ambiente in collaborazione con le associazioni animaliste del territorio, l'area individuata dovrà essere in grado di ospitare tutti i componenti della colonia e dovrà essere accessibile per le cure e l'alimentazione.
3. Al termine dei lavori, se possibile, gli animali dovranno essere ricollocati nell'area originaria o nelle immediate adiacenze.

#### **Art.29 – Accoglimento gatti nella struttura rifugio comunale**

1. La struttura del canile comunale è dotata di aree appositamente individuate per l'accoglimento dei gatti randagi che richiedono particolari cure e per l'accoglimento di cuccioli rinvenuti sul territorio.
2. Gli animali ospitati nel gattile possono essere adottati se le loro condizioni lo consentono.



3. L'Amministrazione può richiedere l'accoglimento di un gatto di proprietà nella struttura se, la richiesta di rinuncia da parte del proprietario è motivata da una situazione sociale ed economica che può compromettere il mantenimento e la cura dell'animale. L'Amministrazione, ricevuta l'istanza, si riserva di verificare la veridicità della situazione prima di autorizzare l'accoglimento.

## **Titolo V. EQUINI**

### **Art.30 – Premesse e detenzione degli equidi**

1. Tale regolamento recepisce in toto le norme e regole per la Tutela del Cavallo adottate nel 2010 del Ministero della Salute attraverso la pubblicazione del “Codice per la tutela e la gestione degli Equidi” e della “Carta etica per la tutela del cavallo”.
2. Il proprietario e il detentore devono considerare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide provvedendo al suo benessere, alla sua sistemazione e fornendo adeguate cure e alimentazione. Devono pertanto essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze. Deve essere assicurata l'ispezione e la cura dell'animale ad intervalli regolari e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.
3. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva registrato, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, inoltre i cavalli registrati “NON D.P.A.”, ossia non destinati all'alimentazione umana non potranno essere macellati o ceduti a qualunque titolo per la macellazione.
4. Gli equini che vivono in modo permanente all'aperto devono disporre di una adeguata protezione, naturale o artificiale che offra il riparo dalle intemperie. Tale protezione deve essere proporzionata al numero di equidi e non inferiore a mq 800 per animale. Le aree devono essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti. Deve essere esclusa la presenza di piante velenose.
5. E' fatto assoluto divieto mantenere gli equidi legati se non per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per brevi soste, e comunque sotto costante vigilanza del detentore.
6. Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. Le misure minime sono:
  - Cavalli: 3,00 metri X 3,00 metri (misure maggiori vanno adottate per cavalli di taglia grande);
  - Pony: 2,80 metri X 2,80 metri;
  - per i box da parto e le fattrici con puledri vanno previsti spazi non inferiori a 3,00 metri X 4,00 metri.I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.
7. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock.
8. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia (ferratura dei cavalli).
9. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

## **Titolo VI. AVIFAUNA – ANFIBI – RETTILI E ANIMALI ACQUATICI**

### **Art.31 – Fauna Selvatica**

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale secondo quanto disposto dalla Legge 11 febbraio 1992, n.157.
2. E' vietato sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
3. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. In caso di restauro o ristrutturazione di edifici, potature o abbattimento di alberi e per qualsiasi altro intervento, qualora effettuato nel periodo di nidificazione (dal 15 febbraio al 15 settembre), devono essere previste idonee misure atte ad evitare la morte della nidiata e la distruzione del nido.
4. E' vietato a chiunque immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi e corpi idrici, esemplari di fauna selvatica con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo. E' fatta eccezione per quegli individui di fauna autoctona provenienti da centri di recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
5. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo, operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale, deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali.
6. Sono, inoltre, oggetto di tutela tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche, tutti i crostacei di specie autoctone, tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
7. Nel caso sia prevista la pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, e qualora venga riscontrata la presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, si dovrà sempre comunicare tale intenzione in anticipo, rispetto alla data d'inizio dei lavori, al competente Ufficio per la tutela degli animali per l'attivazione di eventuali controlli che escludano danni agli animali.
8. E' vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.
9. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla L.157/1992 e L.R. n.70/1996 e ogni altra norma in materia di fauna selvatica.
10. In caso di rinvenimento di esemplare appartenente alla fauna selvatica si richiamano le procedure di cui all'art.15 comma c, d,e del presente Regolamento.
11. Negli edifici e nelle aree, pubbliche e private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi, tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione con la conseguenza di un rischio per la salute pubblica, i proprietari e/o responsabili dei fabbricati, devono attivare le seguenti misure:
  - a) Rimuovere tutto il guano accumulato ed effettuare accurata pulizia delle superfici;
  - b) rimuovere elementi che possano fungere da posatoi;
  - c) intervenire con l'occlusione di anfratti per impedire la nidificazione e sistemare griglie, reti per impedire l'accesso ad aree idonee allo stazionamento dei colombi;

- d) installare dissuasori anti-stazionamento purché non costituiti da aghi metallici, fatto salvo valutare, nei casi di beni sottoposti a vincolo storico – culturale, i dissuasori opportuni a prescindere dal materiale.

E' possibile alimentare i colombi somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore ai 50 mt dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio quali: ospedali, strutture di ricovero e cure sanitarie compresi ambulatori medici e case di riposo, asili nido, scuole per l'infanzia ed elementari, le aree gioco bimbi.

L'alimentazione dei colombi, in ogni caso, e sia su suolo privato che pubblico, dovrà essere somministrata in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possa compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta i colombi è obbligato a garantire la pulizia del luogo di somministrazione al fine di evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari.

Il Comune ha facoltà di emettere apposita ordinanza di divieto all'alimentazione dei colombi in particolari periodi dell'anno in cui possa risultare a rischio la salute pubblica.

### **Art.32 – Detenzione di volatili**

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli tali da compromettere il benessere dell'animale, e dovrà essere, inoltre, sempre garantita la presenza di contenitori per l'acqua ed il cibo oltre alla corretta pulizia della voliera e delle attrezzature.
2. Le gabbie utilizzate dovranno consentire agli animali di muoversi comodamente, distendere le ali e posizionarsi su appositi posatoi da inserire nella voliera, le cui dimensioni minime sono comunque pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
3. E' vietato rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste.
4. E' vietato tenere volatili acquatici tipo oche e anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.

### **Art.33 – Detenzione di animali acquatici**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in gruppo.
2. Gli acquari dovranno avere dimensioni e capienza conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate e tali da consentire il naturale movimento. Dovrà essere garantita la depurazione, l'ossigenazione ed il ricambio dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e la temperatura dovranno essere adeguate alla specie. Dovranno essere presenti arredi, anche vegetali, idonei a fornire rifugio. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici.
3. Oltre a quanto già vietato nella normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
  - a) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
  - b) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto a) fino alla consegna al consumatore finale;
  - c) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;

d) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

#### **Art.34 – Tutela degli animali esotici**

1. La detenzione, il commercio e l'allevamento di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 18 febbraio 2010 n.6 e dal D.P.G.R. 28.11.2012 n.11/R che approva il conseguente Regolamento Attuativo a cui si rimanda.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono soggetti ad apposite autorizzazioni e modalità come stabilito agli artt.3 e 4 del su indicato Regolamento.
3. Gli animali esotici dovranno essere detenuti con le modalità e nel rispetto delle norme indicate nell'allegato A del Regolamento di cui al D.P.G.R. 28.11.2012 n.11/R

#### **Art.35 – Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali**

1. Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi e non autorizzando, se non in casi eccezionali, l'apertura di nuovi stabilimenti allevatori e fornitori di animali da utilizzare per fini scientifici
2. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione dei comuni limitrofi. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali comprese le guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.

#### **Art.36 – Detenzione di animali da reddito**

1. Per la detenzione di animali di grandi dimensioni, nei centri abitati, si rimanda alla normativa vigente.
2. E' consentito tenere all'interno del centro abitato un numero massimo di 5 animali da cortile (pollame, conigli, ecc.) per esclusivo uso familiare nel rispetto delle norme d'igiene e sanità pubblica e sempre che venga effettuata accurata pulizia giornaliera dei pavimenti e delle aree occupate dai predetti animali al fine di non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato o provocare esalazioni odorogene.

### **Titolo VII. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.37 – Sanzioni**

1. Fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75,00 a 500,00. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
4. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e convenzionata con il Comune o con l'Associazione di Volontariato che gestisce il Rifugio Comunale. Dopo la confisca e gli accertamenti sanitari necessari, l'animale può essere dato in adozione.
5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso

comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

6. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nei capitoli legati alle attività di tutela e benessere degli animali.
7. Il Comune provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali, anche per finalità commerciali o lucrative, a chiunque rinunci per due volte al possesso di un animale mediante cessione spontanea alla pubblica amministrazione o nei casi di sanzione, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito. Il comune senza preclusione pregiudizio per l'azione penale, predispongono un apposito servizio per:
  - a) l'emissione dei provvedimenti di divieto di detenzione di animali con carattere di esecutorietà;
  - b) la revoca delle autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività commerciale nei casi previsti;
  - c) il recupero degli oneri e delle spese a carico del trasgressore ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n.571.
  - d) la predisposizione di un registro degli allevatori presenti sul territorio comunale.

Tutti i dati relativi agli atti comunali di cui alle lettere a) b) e d) sono trasmessi al Ministero della Sanità ed alla Regione, sono prontamente disponibili alle forze di polizia, agli organi di controllo ed alle guardie zoofile e sono regolarmente trasmessi alla Regione. L'azione esercitata dal Comune in applicazione delle lettere a) e b) del presente comma comportano l'esercizio della relativa azione penale e la confisca degli animali. Il Comune quale massima autorità locale è preposto nonché responsabile della tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio, promuove l'azione penale, civile e esercita l'azione amministrativa per quanto attiene gli atti illeciti rivolti contro gli animali.

#### **Art. 38 - Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V., Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalle Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

#### **Art. 39 – Atti di accertamento.**

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di cui al precedente articolo, effettuata ai sensi dell'art.13 della Legge 24 novembre 1981, n.689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, ove possibile, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno contestate, se possibile, immediatamente, con redazione di regolare verbale.
3. In caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di trenta giorni, al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

#### **Art. 40 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da ritenersi abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili, eventualmente anche contenute in altri regolamenti comunali.
2. In relazione al Regolamento di Polizia Urbana si intendono pertanto abrogati i seguenti articoli:

<b>CASISTICA</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>Comma</b>	<b>Lettera</b>
<b>Cani</b> casi di obbligo di guinzaglio e museruola <i>(Specifico viali e giardini)</i>	52	1	B
Cani casi di obbligo di guinzaglio <b>O</b> museruola	67	6	
<b>Deiezioni</b> (modalità smaltimento)	67	4	C
Deiezioni (obbligo della rimozione)	67	4	B
<i>Specifico viali e giardini</i>	52	1	B
Deiezioni (possesso attrezzo)	67	4	A
<i>Specifico viali e giardini</i>	52	1	B
<b>Detenzione</b> animali da cortile	40	3	
<b>Divieti parchi giochi</b>	52	1	B
<b>Foraggiamento</b>	40	2	
<b>Latrati e guaiti</b>	67	1	
<b>Lavaggio e tosatura</b>	40	1	
<b>Recinzioni</b>	67	11	

#### **Art. 41 - Norme transitorie**

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

**Allegato A**

**NORME MINIME DI RIFERIMENTO PER LA DETENZIONE  
DI ANIMALI ESOTICI E SELVATICI**

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari):

<b>SPECIE</b>	<b>DIMENSIONI (m)</b>	<b>ALTEZZA (m)</b>	<b>PRESCRIZIONI</b>
<b>VOLATILI</b>			
<b>Struzzo Emù</b>	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù
<b>Cormorani (6) Pellicani (4)</b>	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m
<b>Aironi di piccola e media taglia (3)</b>	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
<b>Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)</b>	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
<b>Fenicotteri (4)</b>	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
<b>Anatre</b>	4 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
<b>Oche</b>	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
<b>Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)</b>	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
<b>Gabbiani (5)</b>	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
<b>Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)</b>	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
<b>Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)</b>	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta
<b>Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)</b>	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta
<b>Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)</b>	10 x 5	2,5	
<b>Aquile (2) Avvoltoi (4)</b>	20 x 5	3,5	
<b>Galliformi di taglia media e grande</b>	4 mq a capo	2,5	Posatoi
<b>Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)</b>	1,20x0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: 55x28x32 cm di altezza
<b>Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)</b>	1,20x0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: 60x31x35 cm di altezza
<b>Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, etc.) (4)</b>	1,00x2,50	1,80	Cassetta nido, 3 posatoi
<b>Psittacidi di grossa taglia (Are, etc.) (2)</b>	2,00x4,00	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

## **Allegato B**

### **MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE PER L'ATTENDAMENTO DI CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI**

I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 6 giorni di effettivo spettacolo.

#### **A. Domanda**

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività sulle aree a ciò destinate è tenuto alla presentazione di idonea richiesta al Comune almeno trenta giorni prima della data scelta quale inizio del periodo di posizionamento.

Non sono accolte le domande pervenute più di tre mesi prima della data prevista per l'inizio degli spettacoli.

#### **L'istanza deve contenere:**

- a) Denominazione univoca e non sostituibile del circo con la categoria risultante dal Comune di residenza, come da elenco ministeriale e le attività che si svolgono;
- b) Le generalità complete del legale rappresentante o gestore (data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico ed altro recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza, se diverso dal luogo di residenza);
- c) Dichiarazione in termini numerici circa l'affluenza di pubblico prevista o stabilita dalla capacità dell'attrazione;
- d) Allegati:
  - a. Copia dell'autorizzazione comunale di esercizio, valida per l'anno in corso e rilasciata dal Comune di residenza;
  - b. Copia del documento d'identità del titolare dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
  - c. Planimetria in scala riportante le attrezzature da installare e le loro dimensioni;
  - d. Copia autenticata del collaudo annuale dell'attrazione;
  - e. Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
  - f. Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
  - g. Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
  - h. Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto deve prevedere: 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.
  - i. Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.



- j. Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;
- k. Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.

## **B. Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza.**

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n.150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza

Nel registro devono essere indicati:

- a) Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi;
- b) Data di acquisizione, origine e provenienza;
- c) Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite, dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati, processi di cura e riabilitazione, effetti del trattamento;
- d) Eventi riproduttivi e destinazione della prole;
- e) Diagnosi post mortem

## **C. Identificabilità e detenzione degli animali.**

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites. In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione. Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Debbono, inoltre, essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. la violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

## **D. Trasporto degli animali.**

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In

particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire idonee autorizzazioni a svolgere l'attività di trasportatore.

#### **E. Pulizia, disinfezione ed area per l'isolamento di animali malati**

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie. In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

#### **F. Criteri per il collocamento degli animali in strutture attigue**

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

#### **G. Somministrazione del cibo**

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

#### **H. Limitazioni al parco animali**

E' proibito, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

## **I. Requisiti minimi delle strutture di detenzione necessari a soddisfare , per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie.**

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

### **Criteri specifici per specie:**

#### CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne. Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo. Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne. Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq. fino a 3 esemplari (25 mq. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori. Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali. Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente. I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme. In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

#### ZEBRE

Strutture interne. Dimensioni: 12 mq. per animale. Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C. Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna. Dimensioni: 150 mq. fino a 3 esemplari (25 mq. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie. Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Altri fattori. gli animali non devono essere legati a pali. In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C

#### BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:

Strutture interne. Dimensioni: 25 mq. per animale.

Struttura esterna. Dimensioni: 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Altri fattori. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

#### STRUZZO E ALTRI RATITI:

Strutture interne. Dimensioni: 15 mq. per animale

Struttura esterna. Dimensioni: 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).

Altri fattori. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.